



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni,
Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con Deliberazione del Consiglio
dell'Unione Valdera n. 10 del 24 marzo 2014

In vigore dal 16 aprile 2014

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 4 – ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 9 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 10 – REVISIONE TARIFFA

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 12 - RECUPERO CREDITI

ART. 13 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

TITOLO II

SERVIZIO PEDIBUS

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 14 - COS'É IL PEDIBUS

ART. 15 - FINALITÀ

ART. 16 - MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 17 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

ART. 18 – COPERTURA ASSICURATIVA

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 19 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 20 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
- ART. 21 - ITINERARIO E MODALITÀ DI PERCORRENZA
- ART. 22 -MODALITÀ DI ACCESSO
- ART. 23 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 24 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 25- COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 26 – REVISIONE TARIFFA
- ART. 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 28 - RECUPERO CREDITI
- ART. 29 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

TITOLO III

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 30 – FINALITÀ
- ART. 31 – QUALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 32 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
- ART. 33 – COMMISSIONE MENSA
- ART. 34 - DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 35 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 36 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 37 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 38 – REVISIONE TARIFFA
- ART. 39 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 40 – RECUPERO CREDITI

TITOLO IV
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 41 - FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART. 42 - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 43 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 44 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 45 - NORME DI CONPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEI GENITORI
- ART. 46 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 47 – REVISIONE TARIFFA
- ART. 48 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 49 – RECUPERO CREDITI

TITOLO IV
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 41 - FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART. 42 - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

- ART. 43 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 44 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 45 - NORME DI CONPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEI GENITORI
- ART. 46 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 47 – REVISIONE TARIFFA
- ART. 48 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 49 – RECUPERO CREDITI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Unione Valdera intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:

- servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus;
- servizio pedibus;
- servizio di refezione scolastica;
- servizio di sorveglianza pre e/o post scuola.

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.

È realizzato dall'Unione Valdera nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997 e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.

Consiste nel trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio del Comune ove è ubicata la scuola, dalla fermata dello scuolabus sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:

- non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
- nei casi di famiglie abitanti in case sparse, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione e all'utenza salvo eccezione motivata dall'ufficio;
- gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

Il servizio viene svolto con mezzi rispondenti al D.M. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed int..

I suddetti veicoli, realizzata la finalità primaria del servizio, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, possono essere utilizzati per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai Comuni.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

Il servizio di trasporto scolastico può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

L'Unione Valdera curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.

Relativamente al percorso di andata l'Unione Valdera è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa all'area di pertinenza della scuola, relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso.

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento è garantito per i bambini della scuola dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997) avvalendosi di:

- imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
- volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'accompagnatore della scuola dell'infanzia è tenuto, ad ogni fermata, a curare la discesa in sicurezza degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata dei genitori dei singoli alunni o loro delegati.

Il servizio può essere attivato anche per gli altri ordini di scuola.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà anche effettuato in casi di particolari esigenze, quali campi solari, gite, ecc., che saranno valutate dall'Unione Valdera compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.

Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole nel territorio comunale. Il servizio può essere esteso alle scuole paritarie in base alla convenzione stipulata fra Unione Valdera, la FISM e le scuole paritarie stesse.

Il servizio potrebbe essere assicurato anche agli alunni residenti nel territorio dell'Unione Valdera che frequentano una scuola ubicata nel territorio di un altro comune, in base alla programmazione scolastica di ogni comune e a discrezione di ogni comune.

L'Unione Valdera dovrà altresì garantire il trasporto di alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. In caso di disabilità motoria il trasporto viene fatto con mezzo idoneo.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto potrà essere realizzato secondo uno stradario stabilito d'intesa con le istituzioni scolastiche a livello locale, tenuto conto della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade.

Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico predisporrà un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, temperando le diverse esigenze.

Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;
- b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
- c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria
- d) frequenza della scuola di zona, o di altra purché di diversa tipologia organizzativa sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;
- e) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

Nell'impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti viene data priorità a coloro che richiedono di essere accompagnati alla scuola di riferimento, piuttosto che ad altra scuola.

I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.

Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 13.

Per gli alunni portatori di handicap il servizio verrà effettuato a domicilio.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici scuola e URP presenti nelle sedi comunali, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente.

Il pagamento della retta decorre, sia in caso di pagamento mensile che trimestrale, dal mese di presentazione della domanda.

La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento, avrà effetto:

- in caso di tariffa mensile dal mese successivo a quello di presentazione della stessa;
- in caso di tariffa trimestrale dal trimestre successivo a quello di presentazione della stessa.

In caso di tariffa annuale la disdetta non avrà effetto di sospendere il pagamento, salvo i casi previsti dall'atto di approvazione delle tariffe.

Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi. Se l'Unione Valdera deciderà di ammettere al servizio anche gli utenti di cui sopra, lo farà attribuendo loro la tariffa massima maggiorata del 50%.

Si attribuisce la tariffa spettante dal primo addebito successivo all'estinzione del debito.

In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.

Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate agli utenti.

ART. 9 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE ove previsto.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

A tutti gli studenti residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera si applicano le tariffe vigenti nel territorio comunale dove ha sede la scuola frequentata.

Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, secondo quanto disposto dall'art. 28 della L. 118/71, nonché gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

ART. 10 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Su segnalazione della Commissione Sociale è consentita la rateizzazione dell'importo dovuto.

ART. 12 - RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, l'Unione Valdera provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, l'Unione Valdera darà corso alla procedura di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.

ART. 13 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;

- segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
- sospensione temporanea dal servizio;
- esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone.

In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.

TITOLO II SERVIZIO PEDIBUS

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 14 - COS'É IL PEDIBUS

Il Pedibus rappresenta un'alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto e con lo scuolabus dei bambini a scuola: i bambini e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti (delle vere e proprie fermate) e poi percorrono insieme, a piedi, il percorso casa/scuola scuola/casa. Può essere considerato una sorta di "autobus umano", composto da un gruppo di bambini "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e "controllori". Il modello è quello del trasporto pubblico: i ragazzi aspettano il pedibus alle fermate. I bambini vengono accompagnati da personale riconoscibile da un apposito segno identificativo.

ART. 15 - FINALITÀ

L'attività del Pedibus si pone come finalità principali:

- consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo la loro autonomia;
- permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
- favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
- sviluppare la sensibilità ecologica dei bambini.

In particolare tramite questa attività ci si pone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto propria, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e per limitare gli effetti nocivi in termini:

- ambientali e di salute;
- educativi;
- di viabilità.

ART. 16 - MODALITÀ DI GESTIONE

Il servizio pedibus può essere assicurato, valutata la sicurezza dei percorsi stradali, mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, o tramite volontari.

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale volontario o a educatori che possono diventare "Pediautisti". Il personale di accompagnamento, durante il servizio Pedibus, dovrà sempre indossare la pettorina ad alta visibilità ed utilizzare la paletta dirigitraffico.

ART. 17 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Gli accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti al servizio pedibus con impegno, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. Sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito, a compilare i "registri di bordo" nei quali sono elencati i bambini e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto.

In particolare, nell'espletamento del servizio, gli accompagnatori si affiancano ai bambini e li assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il pedibus e a dare immediatamente comunicazione al personale della Polizia Locale.

Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli alunni:

- ascoltare e ubbidire agli accompagnatori;
- camminare e non correre;
- non spingere i compagni;
- mantenere la fila;
- indossare sempre la pettorina.

L'accompagnatore impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto a informare con sollecitudine il proprio referente di linea.

ART. 18 – COPERTURA ASSICURATIVA

Gli accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dell'assicurazione. Gli alunni, invece, beneficiano della copertura assicurativa scolastica.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 19 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio pedibus è rivolto agli alunni delle scuole primarie.

Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole nel territorio comunale. Il servizio può essere esteso alle scuole paritarie in base alla convenzione stipulata fra Unione Valdera, la FISM e le scuole paritarie stesse.

ART. 20 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L'attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta a tutti gli alunni delle scuole dell'Unione Valdera del territorio comunale. Gli alunni che usufruiranno del Pedibus dovranno essere presenti al capolinea e alle fermate, negli orari stabiliti. Il Pedibus parte all'orario prestabilito con gli alunni presenti.

Il servizio viene garantito limitatamente all'orario scolastico di frequenza obbligatoria.

ART. 21 - ITINERARIO E MODALITÀ DI PERCORRENZA

Il Pedibus presta servizio con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario scolastico; ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino rispettando gli orari prefissati.

I bambini iscritti al servizio Pedibus si faranno trovare puntuali alla fermata (solitamente vengono accompagnati dai genitori). Andrà compilato il "giornale di bordo" che riassume le presenze e le eventuali assenze dei partecipanti.

I bambini indossano obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità, fornita dall'Unione Valdera, con i loghi dell'iniziativa. Tale pettorina è necessaria per l'individuazione e la localizzazione dei bambini partecipanti al Pedibus e costituisce quindi elemento indispensabile per la sicurezza; se un bambino si presenta senza la pettorina, non deve essere ammesso al Pedibus per quella giornata. Salvo i passaggi particolarmente stretti, i bambini procederanno in fila per due tenendosi ad una corda.

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo alla fermata e perdere il Pedibus, sarà compito dei genitori accompagnarlo alla fermata successiva oppure direttamente a scuola: per ragioni di sicurezza, non è possibile aggiungere bambini al Pedibus mentre il gruppo è in movimento tra una fermata e l'altra.

ART. 22 -MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio Pedibus dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici scuola e URP presenti nelle sedi comunali, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi.

Se l'Unione Valdera deciderà di ammettere al servizio anche gli utenti di cui sopra, lo farà attribuendo loro la tariffa massima maggiorata del 50%.

Si attribuisce la tariffa spettante dal primo addebito successivo all'estinzione del debito.

ART. 23 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e nel rispetto dell'itinerario individuato. Qualora le domande risultino eccedenti la disponibilità massima di "posti", verrà seguito il criterio dell'ordine cronologico.

Si darà conferma alla famiglia dell'iscrizione dell'alunno al Pedibus e contestualmente verrà consegnata la pettorina ad alta visibilità. I genitori si impegnano ad istruire il proprio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio Pedibus inizierà dal secondo giorno di scuola e terminerà l'ultimo giorno di scuola salvo condizioni particolari che verranno comunicate ai genitori.

Il Pedibus presterà servizio nei giorni in cui non siano previsti scioperi e le lezioni siano garantite. Sarà in ogni caso cura dell'istituto avvisare tempestivamente le famiglie di ogni sospensione del servizio.

ART. 25- COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

ART. 26 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Su segnalazione della Commissione Sociale è consentita la rateizzazione dell'importo dovuto.

ART. 28 - RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il gestore del servizio provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati dall'Unione Valdera destinati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.

ART. 29 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, stare in fila, non correre, non spingere i compagni ed evitare schiamazzi.

In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
- sospensione temporanea dal servizio;
- esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone

TITOLO III

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 30 – FINALITÀ

Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.

Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 31 – QUALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di refezione scolastica è uniformato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità, la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.

Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:

- la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,
- il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
- la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;
- il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80%;
- una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
- l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie alimentari idoneamente certificate;
- il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;
- l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, compatibilmente agli equilibri di bilancio;
- una dieta che valorizzi i prodotti tipici toscani e le tradizioni locali, nel rispetto delle diverse culture e religioni.

I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.

ART. 32 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche, eventualmente, sulla base di quanto previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 33 – COMMISSIONE MENSA

Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'Unione Valdera si avvale a livello locale del supporto della «Commissione Mensa» come previsto dalle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Toscana.

La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.

La commissione è, in linea di massima, così composta:

- un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico con servizio (garantendo per quanto possibile la rappresentatività di ogni fascia scolare);
- un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico, se possibile;
- un rappresentante dei servizi scolastici dell'Unione Valdera che svolge il servizio nella sede comunale;
- l'assessore alle Politiche educative o suo delegato.

In relazione all'ordine del giorno delle riunioni e a particolari esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico, l'invito a partecipare alla Commissione mensa può essere esteso a:

- dirigenti scolastici;
- esperti del Servizio Igiene alimenti e nutrizione (SIAN);
- titolari/responsabili e/o tecnici (ad es. dietisti) delle ditte che gestiscono il servizio mensa (in caso di gestione appaltata);
- cuoco/cuochi responsabili;
- eventuali consulenti alimentari.

All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.

La commissione è nominata all'inizio di ogni anno scolastico.

La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.

All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.

Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.

Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio rappresentanti dei genitori incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.

La Commissione Mensa sarà informata anche su progetti e attività svolte a scuola al fine di aprire un nuovo canale di comunicazione con la platea degli utenti.

ART. 34 - DISTRIBUZIONE DEL CIBO NON CONSUMATO AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

L'Unione Valdera valorizza la collaborazione con le UNLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e successive modificazioni, la raccolta e la distribuzione di cibi preparati e consumati nei refettori.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 35 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).

Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti e il personale ATA in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni.

Potranno fare richiesta all'Unione Valdera per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.

Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 36 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici scuola e URP presenti nelle sedi comunali, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi.

Se l'Unione Valdera deciderà di ammettere al servizio anche gli utenti di cui sopra, lo farà attribuendo loro la tariffa massima maggiorata del 50%.

Si attribuisce la tariffa spettante dal primo addebito successivo all'estinzione del debito.

ART. 37 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente l'organo competente nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a parametri ISEE e a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono presentare apposita domanda contenente la dichiarazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

Le dichiarazioni ISEE presentate sono soggette al controllo secondo le norme della regolamentazione specifica.

Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo una delle modalità indicate nell'informativa.

A tutti gli studenti residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera si applicano le tariffe vigenti nel territorio comunale dove ha sede la scuola frequentata; agli studenti non residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera sarà applicata la tariffa come deliberata dall'Organo competente.

ART. 38 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 39 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Su segnalazione della Commissione Sociale è consentita la rateizzazione dell'importo dovuto.

ART. 40 – RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, l'Unione Valdera provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati dall'Unione destinati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.

TITOLO IV

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 41 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di pre/post scuola è finalizzato a dare una risposta concreta e un valido supporto ai nuclei familiari che, per necessità familiari e/o specifiche esigenze di orari e turni lavorativi, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dall'Unione Valdera nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 42 - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

L'Unione Valdera, per l'organizzazione del servizio di pre/post scuola, si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.

Il servizio di pre/post scuola garantisce la sorveglianza all'interno dei plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (post scuola) fino ad un massimo di 60 minuti in entrambi gli orari.

Agli addetti al servizio sono attribuite le mansioni di accoglienza, sorveglianza, intrattenimento anche attraverso attività ludico ricreative, consegna del bambino al genitore o suo delegato al termine del servizio.

Il servizio potrà essere attivato e/o modificato in base alle esigenze riscontrate, alle disponibilità organizzative e all'economicità dello stesso.

In funzione dell'organizzazione del servizio di trasporto, possono essere attivati servizi di sorveglianza all'interno delle scuole senza prevedere tariffe di contribuzione da parte degli utenti. Devono, comunque essere rispettate le norme di comportamento di cui all'art. 44.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 43 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di pre/post scuola è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia statali e delle scuole primarie che hanno sede nel territorio dell'Unione Valdera e nelle quali viene attivato il servizio.

ART. 44 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di pre/post scuola dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa allegata al modulo entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici scuola e URP presenti nelle sedi comunali, sul sito dell'ente e saranno, comunque, divulgati, tramite le scuole.

La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. L'eventuale disdetta, e conseguente sospensione dei pagamenti, avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della stessa.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti per il servizio in oggetto o per altri servizi.

ART. 45 - NORME DI CONPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEI GENITORI

Durante lo svolgimento delle attività di pre/post scuola, gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a cose o persone.

In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- segnalazione verbale e/o scritta ai genitori;
- sospensione temporanea dal servizio;

- esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a cose o persone

In caso di danni arrecati di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.

I genitori degli alunni che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro e non oltre l'orario di fine servizio e, qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio, o di comportamenti scorretti degli alunni segnalati dal personale di sorveglianza, l'Unione Valdera procederà ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto l'Unione Valdera dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea l'Unione potrà disporre la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico.

Non possono essere autorizzati ad uscire dalla scuola gli alunni per i quali, al momento dell'uscita, non si sia presentato uno dei genitori, chi ne fa le veci o eventuale delegato.

In caso di assenza di uno dei soggetti di cui al precedente comma, il bambino rimarrà nella struttura, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute.

ART. 46 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Annualmente l'organo competente nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di pre/post scuola. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a parametri ISEE e a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.

Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato una delle modalità indicate nell'informativa

Sono esenti dal pagamento gli alunni in affidamento. L'esenzione deve essere espressamente richiesta.

Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

A tutti gli studenti residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera si applicano le tariffe vigenti nel territorio comunale dove ha sede la scuola frequentata; agli studenti non residenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Valdera sarà applicata la tariffa massima, deliberata dall'organo competente.

ART. 47 – REVISIONE TARIFFA

Dove le tariffe vengono attribuite in base all'ISEE, gli utenti che non hanno presentato l'ISEE in fase di presentazione della domanda, ovvero, lo hanno presentato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa.

La variazione di tariffa, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.

ART. 48 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Su segnalazione della Commissione Sociale è consentita la rateizzazione dell'importo dovuto.

ART. 49 – RECUPERO CREDITI

Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, l'Unione Valdera provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati dall'Amministrazione destinati all'utente interessato.

Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Unione Valdera darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

La riscossione coattiva delle entrate dei servizi per il diritto all'apprendimento (mensa e trasporto) viene effettuata in base alla normativa vigente.

ART. 50 – NORME TRANSITORIE

Fino all'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 2013 ed all'approvazione dei nuovi modelli di DSU e di attestazione ISEE, ai fini del calcolo della tariffa dei servizi scolastici, il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tali casi per il calcolo della riduzione tariffaria sarà acquisito l'ISEE di entrambi i genitori.